



## **COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI**

**Libero Consorzio Comunale di Agrigento**

**COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

---

**Verbale n.04 del 25.06.2024**

**Oggetto: Proposta n.85 del 20.06.2024 – Aggiornamento del piano del fabbisogno di personale dell'ente anni 2024/2026.**

L'anno duemilaventiquattro il giorno venticinque del mese di giugno, si è riunito in video conferenza l'Organo di Revisione economico finanziaria, nelle persone di Rag. Francesco Terranova e Dott. Sergio Speranza, nominati dal C.C. giusta delibera n.38 del 31.08.2023 per esprimere il proprio parere sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale di cui in all'oggetto pervenuta a mezzo pec del 24.06.2024, e ritrasmessa completa di firma il 25.06.2024;

**Premesso che**

- L'Organo di revisione ha già trasmesso parere giusto verbale n.01 del 30.01.2024 alla proposta n.7 del 24.01.2024 ad oggetto "approvazione del piano del fabbisogno del personale 2024/2026;
- La proposta in oggetto è modificativa e di aggiornamento alla precedente n.7 del 24.01.2024;

**Visti:**

- l'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001, il quale dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'art. 91, D.Lgs. n.267/2000 "*Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale*";
- l'art. 6, D. Lgs. n.165/2001 "*Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo ...*";

- l'art. 1, comma 102, Legge 311/2004 *“Le amministrazioni pubbliche ... adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica”*;
- l'art. 3 *“Semplificazione e flessibilità nel turn over”*, comma 10 bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, il quale stabilisce che il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni di cui al presente articolo da parte degli enti locali viene certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente;
- l'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006, il quale recita *“Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:*
  - b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;*
  - c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali”*;
- l'art. 1, comma 557 ter della Legge n. 296/2006 il quale prevede che in caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4 del D.L.112/2008, convertito con modificazioni nella L. 133/2008, ovvero, *“in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione”*;
- l'art. 1, comma 557 quater della Legge n. 296/2006, il quale stabilisce, a decorrere dall'anno 2014, il riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 e non più al valore relativo all'anno precedente;

**Preso atto che:**

- il D.L. 113/2016 ha abrogato la lett. a) del su riportato comma 557 dell'art. 1 della Legge 296/2006 *“riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile”*;
- l'articolo 33 del D.Lgs.n.165/2001, come modificato con la Legge 183/2011, ha introdotto l'onere di verifica annuale da parte degli enti delle eventuali eccedenze di personale in

relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria con conseguente obbligo di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica;

- le amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere, mentre i responsabili delle unità organizzative che non attuano le procedure previste dal richiamato articolo 33 ne rispondono in via disciplinare;

#### **Richiamati:**

- l'art.3, comma 5 del D.L.n.90/2014, come modificato dall'art.14 bis del D.L.n.4/2019 che prevede *“Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60% di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. .... La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80% negli anni 2016 e 2017 e del 100% a decorrere dall'anno 2018. .... A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al quinquennio precedente (...);”*;

**Considerato** che a far data del 15.07.2022 il piano dei fabbisogni, di cui all'art.6 commi 1,4 e 6 del D.Lgs.165/2001 è stato soppresso in quanto assorbito nella sezione 3.3 del PIAO ai senso del DPR N.81 DEL 24.06.2022;

#### **Visti** altresì:

- l'art.33, comma 2 del D.L.n.34/2019, come convertito nella L.n.58/2019, il quale prevede che *“A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al*

*loro degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turnover inferiore al 100 per cento ...";*

- il DPCM del 17/03/2020 (G.U. n.108 del 27/04/2020<sup>1</sup>) avente ad oggetto "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni" previsto dal summenzionato art. 33, comma 2 del D.L. n. 34/2019;
- la Circolare interministeriale del 13/05/2020 (pubblicata in G.U. n. 226 del 11/09/2020 in attuazione dell'art. 33 comma 2 del D.L. 34/2019 ed esplicativa del D.P.C.M. 17.3.2020);

**Vista** la proposta di deliberazione di Giunta comunale n. 85 del 20.06.2024, specificata in oggetto, che prevede quanto di seguito :

- avviare anno 2024 n.1 unità personale PM istruttore – progressione verticale – spesa annua prevista 4.155,35;
- avviare anno 2024 n.1 unità personale istruttore direttivo – progressione verticale in deroga – spesa annua prevista 1.819,48;
- procedura di reclutamento già avviata si prevede la conclusione entro il 2024 delle seguenti unità :
  - n.2 unità istruttore amministrativo – spesa annua prevista 43.584,98;
  - n.1 unità istruttore esperto ambientale – spesa annua prevista 21.792,48;
  - n.1 unità esecutore – spesa annua prevista 19.374,10;
  - n.1 unità esecutore – spesa annua prevista 19.374,10;
- avviare anno 2024 n.2 unità – istruttore direttivo – spesa annua prevista 47.340,30;
- avviare anno 2024 n.1 unità – istruttore direttivo- spesa annua prevista 14.000,00
- avviare anno 2024 n.7 unità con i seguenti profili, n.3 unità tecnico, n.1 unità amministrativo, n.3 unità contabile. Dalla proposta non si evince il totale della spesa ed è indicato che è a totale carico dello stato.

**Inoltre preso atto che l'Ente:**

- rispetta il limite di cui all'art. 1, comma 557 della L. 296/2006, così come specificato nella proposta deliberativa;
  - non ha approvato il rendiconto 2022 e 2023, non ha approvato il bilancio di previsione 2024/2026, i cui termini per tutti sono scaduti e pertanto è soggetto al blocco delle assunzioni;
  - le assunzioni di cui al piano per il triennio in oggetto risultano programmate nel rispetto della riduzione della spesa del personale;
  - le assunzioni di cui al piano per l'anno in oggetto risultano programmate nel rispetto del limite della spesa del personale del triennio 2011-2013;
-

## **Preso atto**

- che per il rispetto del limite di cui all'art. 9, comma 28 del D.L.78/2010, così come aggiornato dal D.L. 113/2016 convertito nella Legge n. 160/2016, la spesa complessiva per il personale a tempo determinato non può essere superiore alla spesa sostenuta per le medesima finalità nell'anno 2009 per gli enti in regola con il vincolo comma 557 legge 296/2006 (per gli enti non in regola con vincolo comma 557 legge 296/2006 il limite è pari al 50% della spesa sostenuta nel 2009) così rideterminata a seguito della esclusione della spesa dei rapporti a tempo determinato di cui all'art. 110, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, del personale comandato (ferma restando l'imputazione figurativa della spesa per l'ente cedente come indicato dalla Corte dei Conti Autonomie n. 12/2017) e del personale coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea nonché nell'ipotesi di cofinanziamento, con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti;

**Considerato** che le capacità assunzionali a tempo indeterminato sono state determinate in base a quanto previsto dall'art. 33, comma 2 del D.L. n.34/2019, convertito con modificazioni dalla Legge 58/2019 e dal successivo D.M. 17/03/2020, le cui principali disposizioni sono state riportate in precedenza;

## **Rilevato che:**

- il Comune di San Giovanni Gemini si colloca nella fascia demografica lett. e) (popolazione da 5.000 a 9.999) della tabella 1 del citato D.M.,
- il rapporto tra spese di personale al netto dell'IRAP rilevata con l'ultimo rendiconto approvato (anno 2021) e la media delle entrate correnti del triennio precedente (2019 – 2020 – 2021) al netto del FCDE presunto si attesta al 23,85 % , come si evince dall'allegato alla proposta a firma del resp.le dell'area contabile, al limite della percentuale massima di incremento della spesa di personale pari al 26,90% ;

**Rilevato altresì**, come si evince dalla documentazione esaminata, che:

- che in forza dell'art 5 del DPCM del 17 marzo 2020 il Comune di San Giovanni Gemini può incrementare annualmente, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa del personale registrata nel 2018, secondo la definizione dell'art. 2, in misura non superiore al valore percentuale indicato dalla Tabella2 del medesimo dpcm, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione e del valore soglia di cui all'art. 4, comma 1;
- dato atto che il margine di incremento del Comune di San Giovanni Gemini in base alla tabella 2 e art 5 del DPCM del 17 marzo 2020 risulta maggiore rispetto a quello che emerge dal rapporto di cui all'art 4 del medesimo dpcm tabella 1;
- che secondo le disposizioni di cui all'art.7 del più volte citato DM, per gli enti virtuosi ... *“La maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ...”*;

**Visto:**

- il bilancio di previsione 2023/2025 approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 54 del 29.12.2023;

**Considerato che alla data odierna:**

- non è stato predisposto ne approvato il Rendiconto 2022 e 2023 i cui termini risultano scaduti;
- non è stato predisposto ne approvato il Consolidato 2022 i cui termini risultano scaduti;
- non è stato predisposto il Bilancio di previsione 2024/2026 i cui termini risultano scaduti;

**Considerato** altresì che la mancata approvazione del Rendiconto 2022 e 2023 , del Bilancio di Previsione 2024/2026 e Consolidato 2022 entro i termini comporta l'ulteriore sanzione del divieto di assunzione prevista dall'art.9 del D.L.113/2016 convertito in Legge n.160 del 07.08.2016;

**Accertato**

che il piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2024/2026 consente di rispettare:

- le disposizioni di cui all'art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019 e s.m.i.;
- il limite di spesa cui all'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006 (verificare eventuale deroga - ENTI VIRTUOSI - derivante dalle disposizioni di cui al DM 17/03/2020);
- il limite di spesa cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010;

**ATTESO CHE L'ORGANO DI REVISIONE**

1. ai sensi dell'art.19, comma 8 della legge 28/12/2001 n.448 , accerta che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
2. ai sensi dell'art.4 comma 2 del D.M. 17.03.2020 asseveri il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio;

**Esprime parere favorevole** alla proposta in oggetto limitatamente al rispetto delle disposizioni contenute all'art.19, comma 8 della legge 28/11/2001 n.448 della proposta in oggetto.

L'organo di revisione rileva che, tenendo conto del principio contabile n.15 del D.Lgs.118/2011 , non può asseverare il rispetto pluriennale degli equilibri di bilancio ai sensi dell'art.4 comma 2 del D.M. 17.03.2020 , in quanto il Rendiconto 2022 e 2023 i cui termini sono scaduti non sono stati approvati.

Invita l'ente di inserire la delibera di approvazione della superiore proposta nel redigendo PIAO e di verificare gli eventuali blocchi di assunzioni;

25.06.2024

**L'Organo di Revisione**

Presidente Rag. Francesco Terranova

Componente Dott. Sergio Speranza

-----firmato digitalmente-----